REGOLAMENTO (CEE) N. 880/93 DELLA COMMISSIONE

del 15 aprile 1993

che fissa, per la campagna 1992-93, il prezzo medio del mercato mondiale e il rendimento indicativo per i semi di lino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/92 [2], in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che un prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino dev'essere determinato ogni anno secondo i criteri definiti dal regolamento (CEE) n. 1774/76 del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativo alle misure speciali per i semi di lino [3];

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1799/76 della Commissione, del 22 luglio 1976, recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di lino [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3530/92 [5], il prezzo medio è uguale alla media aritmetica dei prezzi del mercato mondiale menzionati nello stesso articolo e constatati settimanalmente durante un periodo rappresentativo;

considerando che il periodo più rappresentativo per la commercializzazione dei semi di lino comunitari è quello dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993; che è pertanto opportuno prendere in considerazione tale periodo;

considerando che, sulla base di quanto precede, il prezzo medio del mercato mondiale per i semi di lino dev'essere fissato come indicato in appresso;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 569/76, l'integrazione è concessa per una produzione fissata applicando un rendimento indicativo alle superfici sulle quali il lino è stato seminato e raccolto; che tale rendimento dev'essere fissato sulla base dei criteri definiti dai regolamenti (CEE) n. 569/76 e (CEE) n. 1774/76;

considerando che, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1799/76, gli Stati membri produttori hanno comunicato alla Commissione il risultato dei sondaggi di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2 di detto regolamento, relativi alle rese di semi all'ettaro rilevate per ciascun tipo di lino di cui agli articoli 7 bis e 10 bis dello stesso regolamento nelle zone omogenee di produzione; che, sulla scorta di tali dati, è opportuno determinare come in appresso specificato il rendimento indicativo per i semi di lino;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1992-93 il prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino è fissato a 15,086 ECU/100 kg.

Articolo 2

Per la campagna 1992-93 il rendimento indicativo, nonché le relative zone di produzione per i semi di lino, sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 aprile 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

---

[1] GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29.
[2] GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 5.
[3] GU n. L 199 del 24. 7. 1976, pag. 1.
[4] GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 14.
[5] GU n. L 358 dell'8. 12. 1992, pag. 9.

ALLEGATO

Rendimento indicativo (kg/ha) e relative zone di produzione

I. LINO TESSILE

	Lino macerato non sgranato	Altro lino
Zona I Le zone Ijsselmeerpolders e Droogmakerijen, Noord-Holland nonché Noordelijk Kleigebied nei Paesi Bassi	1 525	1 794
Zona II 1. Altre zone dei Paesi Bassi 2. I seguenti comuni belgi: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (senza Vladslo e Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (soltanto Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne e Zuienkerke	1 343	1 513
Zona III Repubblica federale di Germania	1 289	1 353
Zona IV Regno Unito	1 034	1 379
Zona V 1. Altre zone del Belgio 2. Le seguenti zone francesi: — il dipartimento Nord — i circondari di Béthune, Lens, Calais, Saint-Omer e il cantone di Marquise nel dipartimento Pas-de-Calais — i circondari di Saint-Quentin e di Vervins nel dipartimento Aisne — il circondario di Charleville-Mézières nel dipartimento Ardennes	1 139	1 311
Zona VI Le seguenti zone francesi: — i circondari di Arras, Boulogne-sur-Mer escluso il cantone di Marquise di Montreuil nel dipartimento Pas-de-Calais — il dipartimento Somme — i circondari di Beauvais, Clermont e Compiègne nel dipartimento Oise	1 087	1 240
Zona VII Le seguenti zone francesi: — i circondari di Rethel, Sedan e Vouziers nel dipartimento Ardennes — i circondari di Laon, Soissons e Château-Thierry nel dipartimento Aisne — il dipartimento Marne — il circondario de Senlis nel dipartimento Oise — i dipartimenti Seine-et-Marne, Essonne, Yvelines, Val-d'Oise, Hauts-de-Seine, Seine-St.-Denis, Val-de-Marne, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher e Sarthe — i circondari di Alençon e Mortagne-au-Perche nel dipartimento Orne	1 138	1 243

	Lino macerato non sgranato	Altro lino
Zona VIII Altre zone francesi	1 003	1 225
Zona IX Altre zone della Comunità	920	640

II. LINO OLEAGINOSO

Zona I Paesi Bassi e Belgio	2 298
Zona II Irlanda	2 144
Zona III Francia	1 705
Zona IV Regno Unito	1 436
Zona V Le seguenti zone della Repubblica federale di Germania :	
a) Brandenburg, Berlin	451
b) Mecklenburg-Vorpommern	565
c) Sachsen-Anhalt	831
d) Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg, Bremen	1 006
e) Saarland, Sachsen	1 177
f) Hessen	1 440
g) Rheinland-Pfalz, Bayern, Nordrhein-Westfalen	1 587
h) Thüringen	1 743
i) Baden-Württemberg	1 966
Zona VI Italia	852
Zona VII Altre zone della Comunità	1 190